

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Parte Speciale

Articolo - 1 S Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del PROGETTO e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	6
Articolo - 2 S Durata.....	7
Articolo - 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI	8
Articolo - 4 S Obblighi e adempimenti a carico DEL FORNITORE.....	9
Articolo - 5 S QUALIFICAZIONE CLOUD	11
Articolo - 6 S EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD	13
Articolo - 7 S Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere	13
Articolo - 8 S Dimensioni massime dei singoli servizi.....	15
Articolo - 9 S - PIANO DELLA QUALITÀ	15
Articolo - 10 S - GARANZIE.....	15
Articolo - 11 S Subappalto.....	16
Articolo - 12 S contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura	17
Articolo - 13 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	17
Articolo - 14 S PRODUTTIVITÀ delle RISORSE IMPIEGATE	18
Articolo - 15 S CONSEGNA DEI PRODOTTI	19
Articolo - 16 S MONITORAGGIO.....	20
Articolo - 17 S SERVIZIO DI FORMAZIONE	20
Articolo - 18 S Verifica di conformità	20
Articolo - 19 S Penali.....	22
Articolo - 20 S Corrispettivo	28
Articolo - 21 S REVISIONE PREZZI	29
Articolo - 22 S Fatturazione e pagamento.....	30
Articolo - 23 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI Risoluzione.....	33
Articolo - 24 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
Articolo - 25 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	35
Articolo - 26 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione	37
Articolo - 27 S – Pendenza di ricorso giurisdizionale <i><eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:></i>	38
Articolo - 28 S FORZA MAGGIORE	39
Articolo - 29 S. FORO ESCLUSIVO	40

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);”*
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(…) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di*

realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;

- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, *<eventuale ove richiesto>* e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento del _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- h) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____ *<inserire l'importo riportando quello previsto in disciplinare>* *<oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale>*: l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>. Laddove il titolo, attestante il pagamento, prodotto dal Fornitore sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.

- i) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; l'Allegato "VI", il contratto di avvalimento, l'Allegato "VII" "Privacy", l'Allegato "VIII" Security nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
 - per la **Committente** si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
 - per **Amministrazione** si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie o mediante soluzioni in modalità "as a service" acquisite da provider terzi sia attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative o mediante soluzioni in modalità "as a service" acquisite da provider terzi da parte delle medesime singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
 - per **soluzione "as a service"** si intende: modalità di offerta o fruizione di una soluzione tecnologica o di funzionalità rese disponibili tramite internet;
 - per **provider** si intende: fornitore di risorse informatiche;
 - per Cloud Service Provider pubblico (CSP) si intende: fornitore di risorse informatiche in modalità cloud e nello specifico erogatore della piattaforma CCaaS;
- o) Il presente contratto non si caratterizza per la presenza della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice;
- p) Nel presente contratto non trova applicazione quanto previsto dall'[art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124](#), convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.

- q) < eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi a ____ giudizio R.G. ____, instaurato da __ contro ____, per _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO - 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati:
 - a) Fornitura di una piattaforma unificata di Contact Center in modalità cloud CCaaS (Contact Center as a Service);
 - b) Servizi professionali di migrazione (infrastrutturale e applicativa);
 - c) Servizi professionali aggiuntivi a consumo (evolutivi e ordinari);
 - d) Servizi generali (gestione, presidio, conduzione).

I servizi sopra indicati sono meglio esplicitati al capitolo 3 del Capitolato Tecnico e sono da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso.

2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa e/o dell'Amministrazione. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa

che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo "*Penali*". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/ soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo "*Corrispettivo*" e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli 11 G "*Recesso*" e 17 G "*Risoluzione*".
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.
8. È designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14, il Dott. _____. *<in alternativa: Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. ____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. ____>.*
9. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO - 2 S DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla data di attivazione della prima licenza necessaria per il primo Ente/Servizio migrato in ambiente di produzione. L'avvio

dell'esecuzione delle attività avverrà entro secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico.

2. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze al personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO - 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente oltre alle opzioni di cui all'articolo "Durata" del presente contratto, può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO - 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano

in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di chiedere la sostituzione delle risorse secondo la disciplina di cui al successivo art. 12 S .

5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento, inserire:* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. *<Eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire:* la Committente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperienziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
10. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "[Politica per la Responsabilità Sociale](#)" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale".
11. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale (da inserire link) adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

ARTICOLO - 5 S QUALIFICAZIONE CLOUD

1. Il presente contratto è stato stipulato previa verifica del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto.
2. Qualora nell'erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. "Oggetto", si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente contatterà il Fornitore, per il tramite del Responsabile della fornitura, per la soluzione di tali problematiche ricorrendo a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax all'uopo preposti. Si precisa che il valore minimo di disponibilità dei servizi ("Availability") indicato dovrà essere rispettato, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. "Penali". Fermo restando quanto previsto dalle misure di cui all'Allegato B2, Tabella 1 "Indicatori minimi della qualità del servizio" che disciplina il tempo massimo ($\leq 1h$) tra la segnalazione di un evento con impatto critico sull'operatività dell'Amministrazione e la risposta iniziale alla segnalazione da parte del Fornitore.
3. Il livello di qualificazione previsto per l'erogazione oggetto del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalla determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, anche alla luce di quanto previsto dal decreto direttoriale ACN n. 29 del 2 gennaio 2023. Resta inteso che troveranno applicazione, ove possibile, le disposizioni eventualmente introdotte a seguito dell'entrata in vigore del regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud, la cui adozione da parte di ACN è prevista entro il 30 giugno 2024.
4. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione del servizio cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, fermo il diritto della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, quest'ultima ha comunque facoltà di proseguire il rapporto contrattuale ove ne ricorrano i presupposti. In tale ultima ipotesi, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare per il tramite del CSP/Produttore, l'iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
5. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso per il tramite del CSP/Produttore, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione.
6. Il Fornitore può opporre un rifiuto solo nel caso in cui il conseguimento del livello superiore di qualificazione alteri l'equilibrio contrattuale, eccedendo l'eccessiva onerosità dell'adempimento rispetto alle condizioni contrattuali originarie ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, laddove l'adeguamento al livello di qualificazione di livello superiore risulti tecnicamente impossibile e non rientri invece nella normale alea contrattuale. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione.

7. Nel caso in cui il Fornitore per il tramite del CSP/Produttore, intenda conseguire la qualificazione richiesta, ma l'adempimento comporti un'alterazione dell'equilibrio contrattuale oltre l'alea normale del contratto opera quanto previsto all'art. "Corrispettivo", e la Committente potrà far ricorso al meccanismo di adeguamento del prezzo ivi disciplinato.
8. Nel caso in cui venga dedotta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, la Committente, a seguito dell'esame della documentazione prodotta e dell'eventuale contraddittorio con il Fornitore, ha facoltà, qualora possibile, di non apportare modifiche al contratto rispetto alle condizioni precedentemente stabilite, proseguendo, eventualmente, il rapporto contrattuale per la sola parte, se esistente, per cui non si renda necessario un livello di qualificazione più elevato o l'implementazione di requisiti aggiuntivi. Per la restante parte, invece, ove quindi non sia possibile proseguire il rapporto contrattuale alle condizioni in precedenza stabilite, la Committente potrà procedere al recesso parziale.
9. La disciplina di cui ai precedenti commi da 5 a 9, si applica anche laddove, nel passaggio dal regime transitorio al regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud:
 - siano previsti requisiti diversi o aggiuntivi per il conseguimento del nuovo livello di qualificazione;
 - la classificazione dei dati trattati resti immutata ma sia richiesto un diverso livello di qualificazione;
 - eventuali ulteriori casistiche conseguenti alla disciplina del regime ordinario.
10. In caso di avvio del procedimento di sospensione o revoca della qualificazione da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore.
11. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 24h dalla ricezione della notifica, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.
12. In caso di avvio del procedimento di sospensione o di revoca ovvero di avvenuta sospensione della qualificazione, il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente ogni qualsivoglia indicazione ricevuta da ACN, entro 24h dalla relativa ricezione, e a prestare, ove possibile, la necessaria collaborazione al CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Anche in tal caso, resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il Fornitore abbia

omesso di darne comunicazione o non abbia prestato la necessaria collaborazione al CSP, ove possibile>, la Committente applicherà la penale prevista.

13. Si precisa che la sospensione o la revoca possono essere riferite a uno o più prodotti oggetto del contratto.
14. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione, si applicherà quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione".
15. Resta fermo quanto previsto dall'art. "Modifiche del contratto".

ARTICOLO - 6 S EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto grace period, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione della Committente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a garantire per la durata del grace period la sicurezza dei dati secondo quanto previsto dal contratto e dai relativi allegati e a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il grace period, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).
2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati su infrastrutture individuate dalla Committente. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.

ARTICOLO - 7 S PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di

titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per tutta la durata del contratto, ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003 e delle Linee guida AGID sul riuso del software.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del Codice civile.
9. Le sottoscrizioni per l'utilizzo della piattaforma CCaaS, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", nonché l'accesso alla relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modalità non esclusiva, non trasferibile e limitata alla durata della sottoscrizione.

La Committente e/o l'Amministrazione acquisirà il diritto di utilizzo a partire dalla Data di attivazione del servizio; prima di tale data tutti i rischi restano a carico del Fornitore, anche nell'ipotesi di accesso anticipato.

Le sottoscrizioni dovranno prevedere espressamente:

- la facoltà di utilizzo della piattaforma CCaaS e delle relative funzionalità correttive ed evolutive, inclusi aggiornamenti e miglioramenti rilasciati dal Fornitore;
- l'accesso da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati, nei limiti previsti dal contratto e dalle policy di sicurezza;
- la disponibilità continuativa del servizio per tutta la durata della sottoscrizione, nel rispetto degli SLA contrattuali, salvo sospensioni per cause di forza maggiore;
- la possibilità di scalare il numero di utenti e funzionalità secondo le modalità indicate nel contratto.

ARTICOLO - 8 S DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

ARTICOLO - 9 S - PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO - 10 S - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti

riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile unico del progetto ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 14 S "Penali".

ARTICOLO - 11 S SUBAPPALTO

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.]

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale .
2. <laddove sia stato previsto nella documentazione di gara: Ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo del Codice non possono essere affidate in subappalto le prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore ossia _____, né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice>.
3. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
5. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
6. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa.
7. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
8. La contraente dovrà tramettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture rilasciate dall'impresa subappaltatrice, debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Al fine della trasmissione delle suddette fatture quietanzate, Sogei, mette a disposizione il Portale fornitori, che permette, nella sezione Gestione Subappalti, l'inserimento delle fatture e il loro invio.

Per la modalità di trasmissione della suddetta documentazione si rimanda alla sezione Gestione contabile subappalto presente sul sito internet Sogei.

ARTICOLO - 12 S CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
2. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO - 13 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 20 giorni solari decorrenti da dall'accettazione del contratto di fornitura, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro" o Piano di Migrazione (come indicato nel Capitolato tecnico) contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 7 giorni solari decorrente da data di mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione> di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il

“consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Committente e/o dell’Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO - 14 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell’inizio delle attività, tra la proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente e/o l’Amministrazione>, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L’Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L’Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove la Committente e/o l’Amministrazione ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all’Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
5. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 7 (sette) giorni solari, l’Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. L’Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l’applicazione delle penali. L’esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO - 15 S CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 16 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".

5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO - 16 S MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011**, in corso di validità, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO - 17 S SERVIZIO DI FORMAZIONE

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione, ad erogare il servizio di formazione presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione, secondo la quantificazione prevista nell'articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c).
2. I corsi dovranno essere erogati secondo le modalità previste al paragrafo 3.2.3 del Capitolato Tecnico.
3. La Committente e/o l'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. La formazione professionale sarà effettuata con tecnologie accessibili.
5. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di formazione.
6. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati e sottoposti all'approvazione da parte della Committente.

ARTICOLO - 18 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro i termini indicati nei paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 del Capitolato Tecnico.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile unico del progetto.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
Le verifiche, relative alla piattaforma CCAAS e in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute ad ogni rilascio il produzione del singolo Ente/Servizio. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.

11. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice "Indicatori di qualità" al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO - 19 S PENALI

1. Per omessa sostituzione figura professionale entro il termine di 7 (sette) giorni dalla valutazione positiva da parte della Committente, la Committente applicherà una penale pari :
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: credito del 2% sul canone mensile complessivo;
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: credito del 5% sul canone mensile complessivo;
 - oltre 10 giorni di ritardo: 100% di rimborso del canone mensile con riserva di risoluzione contrattuale.
2. Per omessa comunicazione di sostituzione della figura professionale da parte dell'Impresa senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Per mancata proposta di una nuova figura professionale entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di non idoneità da parte della Committente al Fornitore, si applicano le seguenti penali:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: credito del 2% sul canone mensile complessivo;

- da 6 a 10 giorni di ritardo: credito del 5% sul canone mensile complessivo;
 - oltre 10 giorni di ritardo: 100% di rimborso del canone mensile con riserva di risoluzione contrattuale.
4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 7 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 18 S "Corrispettivo" comma 1.
 5. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 11 S "Pianificazione delle attività" la Committente applicherà una penale allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 18 S "Corrispettivo" comma 1. Tale penale troverà applicazione anche in caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro aggiornato di cui al comma 4 dell'art. 11 S "Pianificazione delle attività".
 6. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti nel Piano di Lavoro per la consegna dei Prodotti o per le attività o, dei termini altrimenti concordati con la Committente, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 18 S "Corrispettivo" comma 1, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
 7. Per gli obiettivi con ciclo di vita di tipo gestionale, realizzati con modalità progettuale, con riferimento alla durata dell'obiettivo e al tempo ottimale di sviluppo definiti nel Capitolato tecnico, in caso di slittamento della data di accettazione dell'obiettivo rispetto alla data di fine verifica di conformità pianificata, la Committente si riserva di applicare all'Impresa una penale così determinata:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: credito del 2% sul canone mensile complessivo;
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: credito del 5% sul canone mensile complessivo;
 - oltre 10 giorni di ritardo: 100% di rimborso del canone mensile con riserva di risoluzione contrattuale.
 8. Qualora la verifica di conformità di un singolo obiettivo venga sospesa e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell'obiettivo, la Committente si riserva di applicare all'Impresa, considerando il totale dei giorni di sospensione cumulati, una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) , del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno lavorativo di sospensione, fino ad un massimo pari al 2‰ (due per mille) , del corrispettivo di cui al successivo art. 18 S "Corrispettivo", comma 1.
 9. Qualora la verifica di conformità di un singolo obiettivo abbia esito negativo, la Committente si riserva il diritto di applicare all'Impresa, nel caso in cui la non conformità non venga sanata entro i termini concordati, le seguenti penali:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: credito del 2% sul canone mensile complessivo;
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: credito del 5% sul canone mensile complessivo;
 - oltre 10 giorni di ritardo: 100% di rimborso del canone mensile con riserva di risoluzione contrattuale.

10. Qualora, a seguito della prima non conformità, la verifica di conformità successiva dia nuovamente esito negativo, la Committente applicherà le seguenti penali aggiuntive:
- da 1 a 5 giorni di ritardo: credito del 2% sul canone mensile complessivo;
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: credito del 5% sul canone mensile complessivo;
 - oltre 10 giorni di ritardo: 100% di rimborso del canone mensile con riserva di risoluzione contrattuale.
11. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 14 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 1% (un per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo" comma 1.
12. In caso di indisponibilità della Dashboard o dei dati (paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico), la Committente applicherà le seguenti penali:
- Indisponibilità di almeno uno dei KPI o perdita dei dati per oltre un giorno lavorativo: penale pari al 5% del canone mensile complessivo;
 - Indisponibilità totale della Dashboard per oltre un giorno lavorativo: penale pari al 10% del canone mensile complessivo.
13. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
- L'importo complessivo delle penali applicabili ai sensi del presente articolo non potrà superare il limite massimo pari al 2% (due per cento) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 18 S "Corrispettivo", comma 1.
14. In caso di mancato adeguamento dell'organico delle risorse messe a disposizione della Committente rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Committente applicherà all'Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille), fino ad un importo massimo pari al 2% (due per cento) dell'intero importo contrattuale ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il contratto.
15. Per ogni giorno di ritardo oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, nella messa a disposizione delle chiavi per l'utilizzo delle licenze e/o delle sottoscrizioni, si applicano le seguenti penali:
- da 1 a 5 giorni di ritardo: credito del 2% sul canone mensile complessivo;
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: credito del 5% sul canone mensile complessivo;
 - oltre 10 giorni di ritardo: 100% di rimborso del canone mensile con riserva di risoluzione contrattuale.

16. Per ogni giorno di ritardo oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta da parte della Committente, nella consegna delle autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) necessarie per l'installazione di nuove istanze dei prodotti nel corso della durata contrattuale, si applicano le seguenti penali:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: credito del 2% sul canone mensile complessivo;
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: credito del 5% sul canone mensile complessivo;
 - oltre 10 giorni di ritardo: 100% di rimborso del canone mensile con riserva di risoluzione contrattuale.
17. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai 20 giorni solari dall'accettazione del contratto previsti per la consegna dei Piani di Migrazione (Piano di lavoro), si applicano le seguenti penali:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: € 250 per ogni giorno di ritardo
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: € 750 per ogni giorno di ritardo
 - oltre 10 giorni di ritardo: € 5.000 (importo fisso) con riserva di risoluzione contrattuale
18. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio del verbale di affidamento previsti per la consegna del Piano operativo, si applicano le seguenti penali:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: € 150 per ogni giorno di ritardo
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: € 500 per ogni giorno di ritardo
 - oltre 10 giorni di ritardo: € 2.000 (importo fisso) con riserva di risoluzione contrattuale
19. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta di modifiche al piano operativo da parte della Committente previsti per la consegna del piano operativo modificato, si applicano le seguenti penali:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: € 150 per ogni giorno di ritardo
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: € 500 per ogni giorno di ritardo
 - oltre 10 giorni di ritardo: € 2.000 (importo fisso) con riserva di risoluzione contrattuale.
20. Per ogni settimana di ritardo rispetto ai 6 mesi decorrenti dall'accettazione del contratto richiesti per il completamento della migrazione del primo Servizio/Ente, si applica una penale di € 1.500.
21. Per ogni settimana di ritardo rispetto ai 12 mesi decorrenti dall'accettazione del contratto richiesti per il completamento della migrazione dell'ultimo Servizio/Ente, si applica una penale di € 3.000.
22. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai 3 giorni lavorativi successivi alla fine del mese solare di riferimento richiesti per la consegnare della reportistica, si applicano le seguenti penali:
 - da 1 a 5 giorni di ritardo: € 150 per ogni giorno di ritardo
 - da 6 a 10 giorni di ritardo: € 500 per ogni giorno di ritardo
 - oltre 10 giorni di ritardo: € 2.000 (importo fisso) con riserva di risoluzione contrattuale.
23. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. "Qualificazione Cloud", comma 12, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5%

(zerovirgolacinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".

24. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. "Qualificazione Cloud", comma 13, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".

25. Per mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica da parte dell'Impresa, salva diversa previsione, per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Committente delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell'Offerta tecnica, nei tempi previsti nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica, Sogei applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo massimo complessivo, di cui all'art. "Corrispettivo", comma 1.

26. Per tutte le penali relative ai livelli di servizio si rimanda alla seguente tabella:

Livelli di Servizio	KPI	Soglia	Tipologia di Penale	Descrizione	Periodo di Rilevazione	Penali
Disponibilità & Uptime	DSU	99,99%	Crediti di Servizio (Service Credits)	Riduzione o rimborso sui costi del servizio, calcolati in base all'entità dell'inattività	Mensile	-Da 98,99 a 98,5%: credito del 2% sul canone mensile complessivo; -Da 94,99 a 94,0%: credito del 5% del canone mensile complessivo; -Inferiore al 94%: 10% di rimborso del canone mensile complessivo.
Qualità del Servizio (QoS)	QoS.j QoS.p QoS.l	Jitter: < 30 ms; Packet loss: < 2%; Latenza: < 150 ms round trip	Crediti di Servizio (Service Credits)	Riduzione o rimborso sui costi del servizio, calcolati in base all'adeguatezza del servizio	Mensile	Superamento di almeno uno degli indici indicati in QoS: -per più di 1 giorno lavorativo: 2% di rimborso del canone mensile complessivo. -per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi: 5% di rimborso del canone mensile complessivo.
Data Recording Availability	DPA	100%	Crediti di Servizio (Service Credits)	Riduzione o rimborso sui costi del servizio, calcolati in base alla quantità di dati non disponibili	Mensile	Perdita fino al 1% dei dati: credito del 2% sul canone mensile complessivo. Perdita tra 1% e 3%: credito del 5%. Perdita superiore al 3%: 10% di rimborso del canone mensile complessivo.
Recovery Time Objective (RTO)	RTO	Critical Production Down entro 1 ora dall'orario di presa in carico; Critical entro 2 ore dall'orario di presa in carico; High entro 4 ore dall'orario di presa in carico; Medium entro 8 ore; Low entro 3	Crediti di Servizio (Service Credits)	Riduzione o rimborso sui costi del servizio, calcolati in base al tempo di ripristino dichiarato	Dashboard del Fornitore	Al superamento della soglia 100% di riduzione del canone giornaliero.

		giorni lavorativi				
--	--	----------------------	--	--	--	--

27. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 18 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 21 S <verificare> "Condizione particolare di risoluzione"> e dall'art. 23 S <verificare> "Privacy e subingresso nel contratto". Se all'esito di verifiche, ispezioni, audit e assessment, compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Security, allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente di sicurezza.
28. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
29. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
30. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
31. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
32. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte

all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

33. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO - 20 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € __,__, così suddiviso:

- Per la **fornitura di una piattaforma unificata di Contact Center in modalità cloud CCaaS (Contact Center as a Service)** il corrispettivo complessivo è pari a € _____. L'importo complessivo mensile dovuto è calcolato come somma dei canoni mensili delle seguenti voci:

Voce di offerta economica	Canone unitario mensile
Piattaforma di Routing Multicanale	
Connettore CRM Operazionale Salesforce	
Connettore CRM Operazionale Servicenow	
Connettore Sistema Telefonico Avaya	

- Per l'attività di erogazione dei **Servizi di professionali di migrazione (infrastrutturale e applicativa)**, il corrispettivo complessivo è pari a € _____, le tariffe giornaliere sono pari a:

Voce di offerta economica	quantità stimata (giornate)	Tariffa giornaliera
Business Analyst	198	
Cloud SP Business Analyst	101	
Cloud Application Developer	2258	
Specialized Cloud application Developer	587	
Application Developer	5232	
Applications Tutor	566	

- Per l'attività di erogazione dei **Servizi di professionali aggiuntivi a consumo (evolutivi e ordinari)**, il corrispettivo complessivo è pari a € _____, le tariffe giornaliere sono pari a:

Voce di offerta economica	quantità stimata (giornate)	Tariffa giornaliera
Business Analyst	1650	
Cloud SP Business Analyst	1012	

Cloud Application Developer	1719	
Specialized Cloud application Developer	1018	
Application Developer	8782	
Applications Tutor	890	

- Per l'attività di erogazione dei **Servizi generali (gestione, presidio, conduzione)**, il corrispettivo complessivo è pari a € _____, le tariffe giornaliere sono pari a:

Voce di offerta economica	N. risorse	quantità stimata (giornate)	Tariffa giornaliera
PM	1	792	
Risorse operative	5	1095	

Tutti i valori offerti si intendono altresì comprensivi delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario.

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
5. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
6. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO - 21 S REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai seguenti beni/servizi **Servizi di professionali di migrazione (infrastrutturale e applicativa), Servizi di professionali aggiuntivi a consumo (evolutivi e ordinari) e Servizi generali (gestione, presidio, conduzione)** (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice "Prezzi alla produzione dei servizi – Servizi di informatica e connessi" pubblicato da ISTAT.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni

antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi offerti in gara oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

3. In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione che attesti attraverso evidenze oggettive ed analitiche, per ciascuna singola componente del corrispettivo l'effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
4. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione.
5. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
6. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2Bis.
7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO - 22 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 18 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento alla **fornitura di una piattaforma unificata di Contact Center in modalità cloud CCaaS (Contact Center as a Service)**, l'Impresa potrà emettere fattura a 30 giorni dall'attivazione delle licenze ovvero a 30 giorni dal rilascio in produzione delle funzionalità relative a un Ente o a un Servizio di un Ente a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 17 S "Verifica di Conformità";
 - b) con riferimento all'attività di erogazione dei **Servizi di professionali di migrazione (infrastrutturale e applicativa)**, l'Impresa potrà emettere fattura a 30 giorni dal rilascio in produzione delle funzionalità relative a un Ente o a un Servizio di un Ente a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 17 S "Verifica di Conformità";
 - c) con riferimento all'attività di erogazione dei **Servizi di professionali aggiuntivi a consumo (evolutivi e ordinari)**, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata, sulla base delle quantità definite nei piani e/o dei consuntivi approvati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 17 S "Verifica di Conformità";
 - d) con riferimento all'attività di erogazione dei **Servizi generali (gestione, presidio, conduzione)**, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata, sulla base delle quantità definite nei piani e/o dei consuntivi approvati, a decorrere dalla

relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 17 S “Verifica di Conformità”;

2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) e lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 1 lett. c) e lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui all’articolo “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive” nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell’appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell’appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione “Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi”**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future.

Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.>

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____, il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
12. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
14. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione>;
15. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

16. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
18. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
19. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO - 23 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 22 S comma 2.
Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o altra documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
 - b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei in conformità con quanto previsto dall'"Allegato Privacy", risultassero

insussistenti le garanzie fornite dal Fornitore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

- c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

- 4. Resta fermo quanto previsto all'art. 23 S.
- 5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce cause di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "FORZA MAGGIORE".

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. "FORZA MAGGIORE". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. __, comma 4 (inserire riferimento articolo su FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

- 6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO - 24 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO - 25 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Contratto, quale "Responsabile del trattamento" ovvero "Sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "Regolamento UE"), a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. *<In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) aggiungere la presente clausola relativa alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante* Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28 par. 4 del Regolamento UE, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto di Sogei.
4. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto e i suoi allegati, nell'"Allegato privacy" e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 S "Condizione particolare di risoluzione".
5. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di inosservanza o violazione di una violazione delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'Allegato Privacy, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del

maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.

6. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali attività di controllo e valutazione effettuate dalla Sogei, anche attraverso sopralluoghi e ispezioni, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'"Allegato Privacy" e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
8. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Contratto e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dai suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.
9. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
10. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Articolo - 26 S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex

- L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
 3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
 4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
 5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
 6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
 8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo - 27 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE <EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:>

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni

altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

ARTICOLO - 28 S FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione

degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO - 29 S. FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo - 1 S Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del PROGETTO e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Articolo - 2 S Durata

Articolo - 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

Articolo - 4 S Obblighi e adempimenti a carico DEL FORNITORE

Articolo - 7 S Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo - 8 S Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo - 9 S PIANO DELLA QUALITÀ

Articolo - 10 S GARANZIE

Articolo - 13 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo - 14 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

Articolo - 15 S CONSEGNA DEI PRODOTTI

Articolo - 16 S MONITORAGGIO

Articolo - 18 S Verifica di conformità

Articolo - 19 S Penali

Articolo - 23 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI Risoluzione

Articolo - 24 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Articolo - 25 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

Articolo - 26 S Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

ARTICOLO 2 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

ARTICOLO 3 G Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – INADEMPIENZE
CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

ARTICOLO 4 G Obblighi di riservatezza

ARTICOLO 5 G Brevetti industriali e diritti d'autore

ARTICOLO 6 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

ARTICOLO 7 G Proprietà dei prodotti, OVE APPLICABILE

ARTICOLO 8 G Danni, responsabilità civile e, ove APPLICABILE, polizza assicurativa

ARTICOLO 10 G Garanzia Definitiva

ARTICOLO 11 G Recesso

ARTICOLO 12 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

ARTICOLO 13 G Trasparenza dei prezzi

ARTICOLO 14 G Subappalto

ARTICOLO 15 G Foro esclusivo

ARTICOLO 16 G Trattamento dei dati personali

ARTICOLO 17 G risoluzione

ARTICOLO 18 G modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
– CODICE ETICO - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <*inserire carica*>

(Firmato digitalmente)